

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N. 8

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Si pubblicano, in allegato, le Circolari della L.N.D.:

- Circolare N.1 del 01.07.2026 inerente l'Attività Ufficiale Stagione Sportiva 2026/2027(all.1);
- Circolare N.2 del 01.07.2026 inerente la Decadenza affiliazione ex art. 16 NOIF (all.2);
- Circolare N.3 del 01.07.2026 inerente le Gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico (all.3);
- Circolare N.4 del 01.07.2026 inerente l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (all.4);
- Circolare N.5 del 01.07.2026 inerente la Convenzione LND-USSI (all.5);
- Circolare N.6 del 01.07.2026 inerente i Rapporti con gli organi di informazione (all.6);
- Circolare N.7 del 01.07.2026 inerente l'Acquisizione diritti audio-video per la stagione sportiva 2026/2027 (all.7);
- Circolare N.8 del 01.07.2026 inerente la Trasmissione in diretta delle gare dei Campionati dilettantistici attraverso i canali sociali ufficiali delle Società LND (all.8);
- Circolare N.9 del 01.07.2026 inerente la Circolare 22/2026 Centro Studi Tributari LND (all.9);
- Circolare N.10 del 01.07.2026 inerente la Circolare 23/2026 Centro Studi Tributari LND (all.10);

COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 21/07/2026

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia



1° Luglio 2026

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.

Al Dipartimento Interregionale

Al Dipartimento Calcio Femminile

Alla Divisione Calcio a Cinque

Loro Sedi

CIRCOLARE N° 1

In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia, si comunica che tutta l'attività agonistica ufficiale organizzata nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2026/2027 dovrà essere conclusa entro il termine del 30 giugno 2027.

Si informa che eventuali differimenti, necessari per intervenute impreviste esigenze di carattere organizzativo, dovranno essere preventivamente autorizzati con appositi provvedimenti derogativi assunti dal Consiglio Federale su istanza della L.N.D.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



1° Luglio 2026

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.

Al Dipartimento Interregionale

Al Dipartimento Calcio Femminile

Alla Divisione Calcio a Cinque

Loro Sedi

CIRCOLARE N° 2

Con la presente si comunica che, al fine di adottare il provvedimento di decadenza dalla affiliazione come previsto dall'art.16, delle N.O.I.F., alla Segreteria Federale necessita di conoscere tempestivamente tutte le Società dichiarate inattive dagli Enti in indirizzo.

Pertanto, gli stessi Enti dovranno pubblicare, **entro e non oltre 15 giorni** dal verificarsi della inattività, la dichiarazione di inattività stessa e darne contestuale comunicazione alla Segreteria Federale per il tramite della relativa funzione presente all'interno del Portale Servizi della F.I.G.C.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



1° Luglio 2026

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.

Al Dipartimento Interregionale

Al Dipartimento Calcio Femminile

Alla Divisione Calcio a Cinque

Loro Sedi

CIRCOLARE n. 3

Oggetto: gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico

Al fine di proseguire nella corretta applicazione delle disposizioni, in capo alle Società aderenti alla L.N.D., in ordine alla **disputa di gare in assenza di pubblico**, si invitano i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile a voler reiterare le seguenti procedure, alle quali le rispettive Società sono tenute ad attenersi tassativamente:

- a) ogni Società di Calcio a Undici può far entrare nella struttura sportiva un massimo di **40 tesserati**, ivi **compresi** coloro che figureranno nella distinta di gara; ogni Società di Calcio a Cinque può far entrare nella struttura sportiva un massimo di **30 tesserati** ivi **compresi** coloro che figureranno nella distinta di gara;
- b) sono ammessi all'interno dello stesso impianto coloro che sono titolari della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;
- c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all'Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'Emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accredito sarà negato dagli Ispettori della Lega, del Comitato, Divisione, Dipartimenti, fatto salvo quanto previsto dalla L.N.D. con propria Circolare n. 5 del 1° Luglio 2026;
- d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dalla Lega e dai Comitati e dalle Divisioni;
- e) può accedere all'impianto personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;

- f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;
- g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell'atto sul Comunicato Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:
 - 1. alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
 - 2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l'impianto;
 - 3. all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, rappresentando che eventuali inadempienze saranno soggette a sanzione disciplinare.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



1° Luglio 2026

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.

Al Dipartimento Interregionale

Al Dipartimento Calcio Femminile

Alla Divisione Calcio a Cinque

Loro Sedi

CIRCOLARE n. 4

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, istituito presso il Ministero dell'Interno, ha rinnovato a questa Lega la necessità di ottenere la massima collaborazione da tutti i soggetti deputati all'organizzazione delle competizioni agonistiche indette dalla Lega Nazionale Dilettanti, al fine di monitorare nel miglior modo possibile le disposizioni e le misure organizzative, nonché di prevenzione e di contrasto della violenza, in occasione di manifestazioni sportive.

A tale riguardo, è necessario che i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti segnalino alla Lega Nazionale Dilettanti, Ufficio Sicurezza Impianti Sportivi (indirizzo e-mail b.sciortino@lnd.it), almeno entro dieci giorni dalla loro effettuazione, le gare dei Campionati di propria competenza considerate ad alto rischio nell'ambito della sicurezza e dell'ordine pubblico, indicando le criticità che motivano la segnalazione stessa.

I Comitati, la Divisione e i Dipartimenti avranno, inoltre, cura di raccogliere i dati necessari per relazionare la Lega Nazionale Dilettanti sui casi specifici in cui si siano verificati fatti e/o episodi di violenza e di intolleranza, così da consentire a questa Lega di fornire all'Osservatorio elementi informativi utili per tutte le attività dell'Osservatorio stesso, tra i quali devono essere necessariamente compresi i Comunicati Ufficiali sui quali vengono pubblicate le decisioni dei competenti Organi della Giustizia Sportiva riferite ai richiamati fatti e/o episodi di violenza e di intolleranza che dovessero verificarsi.

Nell'invitare a prendere buona nota di quanto sopra rappresentato, si confida sulla consueta e preziosa collaborazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



1° Luglio 2026

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.

Al Dipartimento Interregionale

Al Dipartimento Calcio Femminile

Alla Divisione Calcio a Cinque

Loro Sedi

CIRCOLARE n. 5

Si comunica che anche per la stagione sportiva 2026/2027, sarà valida la convenzione stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I.), finalizzata a favorire il libero accesso a tutte le partite dei campionati dilettantistici di calcio sottoposte alla competenza della L.N.D., a favore dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I.

Nell'intento di agevolare l'operato dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I., si è convenuto di dotare gli stessi di una speciale tessera di riconoscimento emessa dalla medesima Associazione di categoria, contenente, tra l'altro, i loghi ufficiali della L.N.D. e dell'U.S.S.I. nonché la foto dell'intestatario.

Al fine di semplificare le procedure di richiesta degli accrediti ed altri iter burocratici, si invitano le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche aderenti alla L.N.D. di consentire il libero accesso alle manifestazioni sportive, dalle stesse organizzate, ai titolari della predetta tessera rilasciando loro, contestualmente all'esibizione della tessera medesima, il relativo titolo di ingresso gratuito nell'ambito e nei limiti della normativa recata dall'art. 3, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972 (rilascio di titoli di accesso gratuiti da parte degli organizzatori dello spettacolo nel limite massimo del 5% dei posti di settore secondo la capienza del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità - Circolare n. 165/E, punto 4.6, del 7 settembre 2000 dell'Agenzia delle Entrate).

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



1° luglio 2026

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.

Al Dipartimento Interregionale

Al Dipartimento Calcio Femminile

Alla Divisione Calcio a Cinque

Al Dipartimento Beach Soccer

Loro Sedi

CIRCOLARE N. 6

Oggetto: Rapporti con gli organi di informazione per l'esercizio del diritto di cronaca per la stagione sportiva 2026/2027

Si rendono note le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti con gli organi di informazione (emittenti radio-televisive, siti web, etc., di seguito "Emittenti") per la stagione sportiva 2026/2027, fatte salve le disposizioni per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, dal Dipartimento Calcio Femminile, dalla Divisione Calcio a 5 e dal Dipartimento Beach Soccer.

Le Emittenti che intendono esercitare il diritto di cronaca per le gare organizzate dalla L.N.D. dovranno inoltrare una richiesta scritta al Comitato, Divisione o Dipartimento competente che rilascerà il relativo nulla-osta valido fino al termine della stagione sportiva. Unitamente alla richiesta, dovrà essere trasmessa la documentazione prevista dal Regolamento (**Allegato A** nella presente Circolare) unitamente ad una copia del Regolamento stesso debitamente sottoscritta per accettazione.

L'accesso agli impianti sportivi ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca sportiva è subordinato alla richiesta scritta che le Emittenti in possesso del nulla-osta dovranno inoltrare, partita per partita, a ciascuna delle Società organizzatrici degli incontri di interesse, almeno tre giorni prima della data fissata per l'incontro. **Tutte le disposizioni circa l'accesso alle aree degli stadi, il rilascio delle tessere e degli accrediti e le interviste ai tesserati sono indicate nell'Allegato B** nella presente Circolare.

Il rilascio della necessaria autorizzazione di accesso agli impianti viene delegato alla competenza delle singole Società ospitanti, le quali potranno rifiutarla a quelle Emittenti che non siano in possesso del nulla-osta rilasciato dalla Lega o che, in precedenti occasioni, non si siano attenute al Regolamento disciplinante l'esercizio del diritto di cronaca. Le Società che abbiano a constatare che le Emittenti non si siano conformate alle disposizioni relative all'esercizio del diritto di cronaca dovranno darne immediata comunicazione alla Divisione, al Dipartimento o al Comitato competente per i provvedimenti consequenziali.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

ALLEGATO A

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA CRONACA SPORTIVA IN RELAZIONE ALLE COMPETIZIONI ORGANIZZATE NELL'AMBITO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti riconosce alle Emittenti, per la stagione sportiva 2026/2027, il seguente esercizio del diritto di cronaca sportiva:

- per l'esercizio della cronaca radiofonica:

trasmissione in diretta di notizie e/o commenti, in apertura, nell'intervallo ed in chiusura delle gare per le quali le Emittenti abbiano ottenuto il nulla-osta, con brevi flash di aggiornamento nel corso della gara, per una durata complessiva che non potrà eccedere il limite di durata di **tre minuti primi** per ciascun incontro;

- per l'esercizio della cronaca televisiva (anche a mezzo digitale, social media o altre modalità on-line):

sintesi filmate, trasmesse in differita nel rispetto di quanto previsto al successivo punto, di durata complessiva non **superiore ai tre minuti** per ciascuna partita.

L'esercizio del diritto di cronaca sportiva non si può identificare in nessun caso con la diffusione in diretta delle immagini delle gare, in tutto o in parte, né con il commento radiofonico in diretta delle gare. Per tali trasmissioni audio e/o video, le Emittenti interessate dovranno stipulare specifici accordi con la Lega o la propria avente causa LND Servizi S.r.L., ovvero con le singole Società che abbiano ottenuto la previa autorizzazione scritta da parte del competente Comitato Dipartimento o Divisione. In tutti i casi non potranno essere concesse autorizzazioni per trasmissioni in differita prima delle ore 20.30 del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00.

NULLA-OSTA – Per ottenere il nulla-osta valido fino al termine della stagione sportiva, ogni Emittente dovrà inoltrare domanda scritta al competente Comitato Dipartimento o Divisione allegando:

a) certificato iscrizione testata giornalistica alla cancelleria del Tribunale competente, certificato della Camera di Commercio-visura camerale e, ove necessario, concessione governativa relativa alle frequenze;

b) le generalità dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti designati per l'effettuazione dei servizi, unitamente ai documenti comprovanti la loro iscrizione all'Albo, o l'indicazione del praticante giornalista corredata di documento d'identità in corso di validità e di dichiarazione firmata dal Direttore Responsabile che se ne assume la responsabilità;

c) copia del presente Regolamento sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Emittente;

d) copia della polizza sottoscritta con una primaria compagnia di assicurazione per la copertura di eventuali danni a persone ed a cose derivanti dallo svolgimento dell'esercizio dell'attività di cronaca e/o di ripresa all'interno degli stadi.

La Divisione, il Comitato o il Dipartimento in qualsiasi momento possono revocare il nulla-osta qualora l'Emittente non risulti più, in tutto od in parte, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a) o non si sia attenuta alle disposizioni del presente Regolamento.

ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI - Per accedere agli impianti sportivi, ai fini dell'esercizio della cronaca sportiva, le Emittenti in possesso del nulla-osta devono far pervenire alla Società organizzatrice dell'incontro una richiesta scritta almeno tre giorni prima del giorno della partita. Ove l'Emittente risulti in possesso dei necessari requisiti, la Società rilascerà l'autorizzazione all'accesso valida solo per la singola gara alla quale la richiesta si riferisce. Le Società potranno negare l'autorizzazione qualora l'ingresso dei giornalisti, del personale tecnico e/o delle attrezzature di registrazione e/o ripresa sia ritenuto pregiudizievole per l'ordine pubblico all'interno dello stadio e/o per il regolare svolgimento dell'incontro.

I servizi di cronaca devono essere effettuati esclusivamente da soggetti iscritti all'Albo dei giornalisti e/o Pubblicisti (tale qualifica deve essere comprovata, all'atto dell'ingresso allo stadio, mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine professionale) o da praticanti che presentino regolare documento d'identità e che risultino, da apposita dichiarazione firmata dal Direttore Responsabile che se ne assume la responsabilità, inviati dalla testata richiedente.

La disposizione di cui sopra non si applica al personale tecnico addetto alle riprese, che comunque deve essere accompagnato all'ingresso dal giornalista incaricato del servizio e deve esibire un documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato dall'Emittente, attestante la sua riconducibilità all'Emittente stessa.

È fatto divieto ai giornalisti, ai pubblicisti ed al personale delle Emittenti:

- di interferire, intralciare o comunque recare disturbo all'esercizio della cronaca da parte dei rappresentanti della stampa e/o di altre Emittenti;
- di avvalersi di posti telefonici e/o di altri mezzi di comunicazione diversi da quelli loro assegnati, nonché occupare, con le proprie apparecchiature spazi diversi da quelli assegnati dagli organizzatori;
- di invadere il terreno di gioco e di sostare ai bordi del campo;
- di sostare negli spazi riservati al pubblico, nonché sulle scale, sulle rampe e/o i passaggi di servizio;
- di collocare le attrezzature, compresi i cavi, in modo tale da pregiudicare l'incolumità dei calciatori e del pubblico e/o intralciare l'afflusso ed il deflusso degli spettatori;
- di richiedere l'assistenza del personale in forza allo stadio.

RESPONSABILITA' - Le Emittenti sono direttamente responsabili sia verso la L.N.D., la Divisione, i Comitati, i Dipartimenti e le Società organizzatrici, nonché verso le altre Emittenti, l'ente proprietario dello stadio e nei confronti di terzi, per ogni evento dannoso dipendente dall'inosservanza del presente Regolamento, o comunque, dalla presenza nello stadio delle persone e/o delle attrezzature e materiali delle Emittenti stesse.

VARIE - Resta inteso che per "diritto di cronaca" si intende la descrizione della gara, mediante immagini e/o commento parlato, che venga diffusa, pubblicata o comunque messa a disposizione del pubblico, con le modalità prescritte dal presente Regolamento, fino alle 48 ore dal termine della gara stessa, in linea con la disposizione all'articolo 5 del d.lgs. n. 9/2008 e che in nessun caso rientra nell'esercizio del diritto di cronaca l'archiviazione, registrazione, diffusione e/o la messa a

disposizione del pubblico o comunque qualsiasi ulteriore utilizzazione, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo, delle registrazioni effettuate dalle Emittenti nell'esercizio del diritto di cronaca successivamente allo spirare di detto termine di 48 ore.

Data _____

Il Legale Rappresentante dell'Emittente

ALLEGATO B

RAPPORTI TRA SOCIETÀ CALCISTICHE E ORGANI DI INFORMAZIONE

Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti tra le Società calcistiche e gli organi di informazione in relazione alle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2026/2027, fatte salve le ulteriori disposizioni emanate dalla Lega stessa per l'attività del proprio Dipartimento Interregionale.

Art. 1 ACCESSO AGLI STADI

Potranno accedere gratuitamente agli stadi in occasione delle gare delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti:

- a) i giornalisti e i cronisti che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare N.6;
- b) i giornalisti che siano in possesso della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. e dall'U.S.S.I.;
- c) i fotografi che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla Società ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare N.6;
- d) i tecnici e gli operatori audio e/o video che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare N.6;
- e) i content creator (e/o videomaker) e i fotografi ufficiali delle Società;
- f) l'operatore della Società incaricato di effettuare le riprese di carattere tecnico-sportivo.

Art. 2 ACCESSO ALLA TRIBUNA STAMPA

Possono accedere alla tribuna stampa i giornalisti qualificati ai termini della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963, previa esibizione dell'accredito per l'ingresso allo stadio rilasciato dalla Società calcistica ospitante e della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dall'U.S.S.I.

Art. 3 ACCESSO ALLA SALA STAMPA

Possono accedere ai locali adibiti a sala stampa i giornalisti qualificati ai termini della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963, previa esibizione dell'accredito per l'ingresso allo stadio rilasciato dalla Società calcistica ospitante e della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dall'U.S.S.I.

Possono accedere altresì alla sala stampa i cronisti, i tecnici e gli operatori audio e/o video che siano in possesso dell'accredito rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare N.6.

Art. 4 ACCESSO AL RECINTO DI GIOCO

Possono essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega Nazionale Dilettanti, dalla Divisione Calcio a Cinque, dal Dipartimento Interregionale, dal Dipartimento Calcio Femminile e dai Comitati Regionali, unicamente i fotografi, i tele-operatori e i content creator (e/o videomaker) che abbiano ottenuto preventivo e specifico accredito nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare ed autorizzati dalle Società ospitanti. Non è consentito l'accesso in campo all'operatore della Società incaricato di effettuare le riprese di carattere tecnico-sportivo.

I fotografi i content creator (e/o video maker) autorizzati ad accedere al recinto di gioco debbono prendere posto lungo le due linee minori del terreno di giuoco, nelle apposite postazioni situate dietro le porte, e non possono in ogni caso operare nello stadio in aree diverse da quelle ad essi riservate. I

tele-operatori possono accedere al recinto di gioco unicamente prima dell'inizio della gara ed eventualmente a fine gara per lo svolgimento di interviste. Tale disposizione è comunque sottoposta alla valutazione delle singole Società calcistiche ospitanti sulla base del piano di organizzazione dell'evento sportivo predisposto. Le Società potranno incaricare al massimo 1 content creator (e/o videomaker) per la realizzazione di video e immagini relativi all'arrivo della squadra all'impianto di gioco, al riscaldamento pre-gara, all'interno dello spogliatoio nel pre e post gara, interviste nel pre e post gara; tali contenuti possono essere pubblicati in tempo reale sui canali ufficiali del club.

Le Società calcistiche ospitanti sono responsabili, in ogni caso, del comportamento dei fotografi, dei tele-operatori e dei content creator (e/o videomaker) che abbiano ottenuto l'accesso al recinto di gioco.

La richiesta di Accredito Fotografo può essere effettuata da:

- a) testate giornalistiche, per un fotografo che presta attività per la stessa quale dipendente o collaboratore;
- b) fotografi liberi professionisti "free lance" che prestano attività prevalentemente in ambito sportivo; in tal caso il richiedente dovrà documentare l'iscrizione all'Albo dei Giornalisti o all'USSI;
- c) agenzie che prestano attività prevalentemente in ambito sportivo;
- d) Società che disputano la partita, a favore del proprio fotografo ufficiale; la richiesta deve essere sottoscritta dal rappresentante Legale – o suo delegato – della Società interessata e dovrà contenere le generalità del fotografo.

L'attività fotografica è consentita esclusivamente al fine dell'esercizio della cronaca sportiva.

Art. 5 ACCESSO AI SOTTOPASSAGGI ED AGLI SPOGLIATOI

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori al sottopassaggio ed agli spogliatoi degli Ufficiali di Gara e delle due squadre.

L'accesso agli spogliatoi delle squadre è consentito unicamente ai tesserati delle due Società che, in occasione delle gare, assolvano un incarico ufficiale previsto dalle vigenti normative federali.

Art. 6 ACCESSO AI LOCALI ANTISTANTI GLI SPOGLIATOI

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori ai locali antistanti gli spogliatoi.

L'accesso di tali soggetti ai suddetti locali potrà essere concesso:

- a) soltanto dopo che gli Ufficiali di Gara, i calciatori ed i tecnici delle due squadre siano rientrati negli spogliatoi;
- b) non prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.

Art. 7 INTERVISTE AI TESSERATI

In occasione delle gare i tesserati (dirigenti, allenatori, calciatori, ecc.) potranno rilasciare interviste ai giornalisti qualificati, nonché ai cronisti e agli operatori accreditati dalla Società ospitante secondo le modalità previste dal regolamento allegato alla presente Circolare, nei locali predisposti a tale scopo dalle Società calcistiche.

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire che vengano effettuate interviste ai tesserati delle due squadre prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.

Le interviste effettuate nella sala stampa o, comunque, all'interno degli stadi potranno essere trasmesse soltanto in differita non prima che siano trascorsi trenta minuti dal termine delle gare ed unicamente per finalità di informazione nell'ambito dell'esercizio del diritto di cronaca.

Art. 8 RIPRESE CINEMATOGRAFICHE

L'art. 56 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni relative ad accordi attinenti alla concessione di diritti di immagine.

In considerazione di quanto sopra, le società calcistiche ospitanti che intendano realizzare, al di fuori di finalità esclusivamente sportive, registrazioni visive destinate ad essere riprodotte in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, dovranno inoltrare documentata richiesta di autorizzazione ai rispettivi Comitati, Dipartimenti o Divisione.

Qualora l'autorizzazione venga concessa, gli operatori cinematografici potranno usufruire del «Tagliando di Accesso» allo stadio e alle postazioni messe a loro disposizione dalla Società ospitante, ma non potranno accedere al recinto di giuoco.

Art. 9 MODALITA' DEL RILASCIO DELLE TESSERE E DEGLI ACCREDITI

La Lega Nazionale Dilettanti autorizza le Società calcistiche di appartenenza a rilasciare tessere ed accrediti per l'accesso agli stadi da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori degli organi di informazione in occasione delle gare delle competizioni organizzate dalla stessa Lega Nazionale Dilettanti e disputate in casa dalle proprie squadre nella stagione sportiva 2026/2027.

Le «Tessere-Stampa» e i «Tagliandi di Accesso» di cui sopra potranno essere rilasciati dalle Società calcistiche ospitanti a condizione che vengano rispettate le seguenti disposizioni:

a/1 - le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» e dei «Tagliandi di Accesso» ai giornalisti dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dai rispettivi Direttori Responsabili;

a/2 - le «Tessere-Stampa» saranno valide per l'intera stagione sportiva 2026/2027; i «Tagliandi di Accesso» saranno validi soltanto per la singola gara per la quale ciascuna richiesta verrà inoltrata;

a/3 - le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» dovranno essere inoltrate alle Società calcistiche prima dell'inizio dell'attività agonistica della stagione sportiva 2026/2027; le richieste di rilascio dei «Tagliandi di Accesso» dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti almeno tre giorni prima della disputa della gara per la quale viene richiesto l'accesso;

a/4 - le «Tessere-Stampa» potranno essere rilasciate unicamente ai giornalisti qualificati ai termini della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che svolgano la propria attività professionale nella città nella quale ha sede la Società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della testata, il quale se ne assume la responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella Provincia nella quale ha sede la Società calcistica ospitante;

a/5 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai giornalisti qualificati ai termini della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che provengano, in qualità di «inviati», da città diversa da quella in cui ha sede la Società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della testata, il quale se ne assume la

responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella Provincia nella quale ha sede la Società calcistica ospitante;

a/6 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai cronisti delle emittenti che abbiano ottenuto dalla Lega Nazionale Dilettanti il nulla-osta per l'esercizio della cronaca sportiva e che facciano pervenire richiesta scritta di rilascio alle Società calcistiche ospitanti nel rispetto del «Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva»;

a/7 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai fotografi iscritti all'Albo Professionale o ai praticanti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della testata, che se ne assume la responsabilità; le richieste dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dalle agenzie fotografiche o degli organi di informazione interessati almeno tre giorni prima della gara per la quale viene richiesto l'accesso;

a/8 - i tecnici e/o gli operatori di ciascuna delle emittenti che abbiano ottenuto il nulla-osta dalla Lega Nazionale Dilettanti potranno accedere agli stadi accompagnati dai giornalisti incaricati dall'emittente di realizzare i servizi giornalistici e che siano in possesso del «Tagliando di Accesso» rilasciato dalla Società calcistica ospitante; all'ingresso dello stadio i tecnici e gli operatori dovranno esibire un documento di riconoscimento, munito di fotografia, oltre al documento che attesta l'appartenenza alla emittente; ciascuna emittente potrà far accedere allo stadio ed alle postazioni loro assegnate un giornalista e non più di due tecnici e/o operatori.

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute a concedere gli accrediti speciali che verranno richiesti dalla Lega Nazionale Dilettanti nell'interesse dell'organizzazione calcistica e in adempimento delle proprie finalità istituzionali.

Qualora accertino violazioni delle norme contenute nella presente Circolare le Società calcistiche ospitanti dovranno:

- a) dare immediata comunicazione alla Lega Nazionale Dilettanti delle violazioni accertate;
- b) negare l'accesso ai giornalisti responsabili delle violazioni ancorchè in possesso della «Tessera-Stampa»;
- c) negare ulteriori accrediti ai giornalisti, cronisti, fotografi, tecnici e/o operatori che abbiano ottenuto il «Tagliando di Accesso» per una gara e si siano resi responsabili delle violazioni.

Le Società che violeranno le disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente Circolare saranno soggette a procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 4 del Codice Giustizia Sportiva.



1° Luglio 2026

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.

Al Dipartimento Interregionale

Al Dipartimento Calcio Femminile

Alla Divisione Calcio a Cinque

Al Dipartimento Beach Soccer

Loro Sedi

CIRCOLARE N. 7

OGGETTO: Acquisizione diritti audio-video per la stagione sportiva 2026/2027

Sulla base dei criteri generali stabiliti circa l'esercizio della cronaca sportiva (Circolare n. 6 del 1° Luglio 2026), si rendono note le modalità attraverso le quali le emittenti interessate potranno acquistare, **non in esclusiva, e fatti salvi i diversi accordi i quali potranno essere stretti anche a ridosso delle Competizioni tra la LND e broadcaster nazionali e internazionali, i diritti di diffusione audio e video (TV, radio, canali web e social network) delle gare direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti** (fatta eccezione per le gare di finale di tutte le competizioni e manifestazioni nazionali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti o dalle sue Divisioni e Dipartimenti) e delle gare relative alle attività dei Campionati regionali e provinciali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati Regionali.

Le trasmissioni audio-video realizzate in differita – da intendersi non prima delle ore 20.30 del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00 – sono invece concesse a titolo gratuito.

MODALITÀ DI ACQUISTO DEI DIRITTI DELLE GARE DIRETTAMENTE ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Le emittenti interessate dovranno far pervenire a LND Servizi S.r.L. la propria manifestazione di interesse all'acquisto di una singola gara – **almeno cinque giorni prima dell'evento** - scrivendo all'indirizzo **dirittiradiotv@lnd.it**. Successivamente la Segreteria Generale della LND, ottenute le necessarie verifiche, provvederà ad inoltrarla alla LND Servizi S.r.L., che a sua volta invierà al soggetto interessato la documentazione contrattuale, le condizioni economiche e le modalità di acquisto dei diritti concernenti la trasmissione in diretta. L'iter si riterrà concluso nel momento in cui il soggetto richiedente avrà ricevuto dalla Segreteria Generale della LND lo specifico documento

autorizzativo che è sottoposto alla ratifica, anche successiva, del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti.

Si pubblicano, di seguito, le gare direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti ed i corrispettivi economici richiesti per l'acquisto dei singoli incontri come comunicati da LND Servizi S.r.L.:

DIRETTA AUDIO-VIDEO (TV, sistemi on-demand, streaming, etc.)	
- Spareggi-promozione tra le Seconde di Eccellenza maschile (gare primo e secondo turno)	€ 500/00 + IVA a gara € 1500/00 + IVA per l'intero pacchetto di n° 4 gare
- Coppa Italia Dilettanti (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 500/00 + IVA a gara € 2.500/00 + IVA per l'intero pacchetto di n° 6 gare
- Fase nazionale Juniores "Under 19" Regionale (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 250/00 + IVA a gara € 1.250/00 + IVA per l'intero pacchetto di n° 6 gare

DIRETTA AUDIO E STUDIO/STADIO (radio, sistemi on-demand, streaming, etc.)	
- Spareggi-promozione tra le Seconde di Eccellenza maschile (gare primo e secondo turno)	€ 150/00 + IVA a gara € 450/00 + IVA per l'intero pacchetto di n° 4 gare
- Coppa Italia Dilettanti (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 150/00 + IVA a gara € 750/00 + IVA per l'intero pacchetto di n° 6 gare
- Fase nazionale Juniores "Under 19" Regionale (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 100/00 + IVA a gara € 500/00 + IVA per l'intero pacchetto di n° 6 gare

MODALITA' DI ACQUISTO DEI DIRITTI DELLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER IL TRAMITE DEI COMITATI REGIONALI

Per quanto concerne i diritti di diffusione in diretta di gare relative alle attività dei Campionati regionali e provinciali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati Regionali, possono essere autorizzate solo per motivi e circostanze particolari – diverse da quelle afferenti alla tutela dell'Ordine Pubblico in relazione all'adozione di provvedimenti emessi dagli Organismi competenti in materia – e sempre a carattere oneroso a carico dei soggetti richiedenti.

La gestione dei diritti di cui sopra è demandata alla LND Servizi S.r.L.. Pertanto, i soggetti richiedenti dovranno far pervenire una manifestazione d'interesse all'acquisto di una singola gara - **almeno 10 giorni prima della data ipotizzata per la trasmissione della stessa** – oppure alla predisposizione di un pacchetto di gare – **in un tempo congruo rispetto all'inizio delle attività ufficiali organizzate dai Comitati Regionali** - scrivendo all'indirizzo **dirittiradiotv@lnd.it**. La Segreteria Generale della LND, effettuate le necessarie verifiche, provvederà ad inoltrarla alla LND Servizi S.r.L..

Successivamente, per il tramite del Comitato Regionale, LND Servizi S.r.L. invierà al soggetto interessato la documentazione contrattuale, le condizioni economiche e le modalità di acquisto dei diritti concernenti la trasmissione in diretta. L'iter si riterrà concluso nel momento in cui il soggetto richiedente avrà ricevuto dalla Segreteria Generale della LND lo specifico documento autorizzativo che è sottoposto alla ratifica, anche successiva, del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



1° Luglio 2026

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.

Al Dipartimento Interregionale

Al Dipartimento Calcio Femminile

Alla Divisione Calcio a Cinque

LORO SEDI

CIRCOLARE n. 8

Oggetto: trasmissione in diretta delle gare dei Campionati dilettantistici attraverso i canali social ufficiali delle Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti

La Lega Nazionale Dilettanti, per la stagione sportiva 2026/2027 concede alle Società ad essa associate e partecipanti ai Campionati dilettantistici organizzati dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque, dal Dipartimento Interregionale e dal Dipartimento Calcio Femminile i diritti audiovisivi di diffusione delle rispettive **gare interne ufficiali**, mediante trasmissione in live streaming attraverso i propri account ufficiali presenti sui diversi social network. Tale diffusione dovrà avvenire tassativamente a titolo non oneroso per gli utenti, garantendo in ogni caso la libera fruizione del contenuto digitale.

Sono consentite, sia per le gare interne che per quelle esterne, le riprese aventi esclusive finalità tecnico-sportive; tali riprese dovranno essere realizzate da un operatore di riferimento della Società interessata, alla quale è raccomandato di dare tempestiva comunicazione del nominativo al Comitato/Dipartimento/Divisione di appartenenza. Le riprese effettuate per finalità tecnico-sportive non possono essere in alcun modo cedute a terzi e non possono essere utilizzate per la diffusione in diretta streaming, nonché per la realizzazione di contenuti destinati ai “social network” o per la produzione dei cosiddetti “highlights”.

Come disposto nella Circolare LND n. 6 del 1° luglio 2026, all'operatore che svolge riprese di esclusiva finalità tecnico-sportiva non è consentito l'accesso al recinto di gioco.

I diritti potranno essere esercitati come segue e, in ogni caso, senza pregiudicare in alcun modo l'immagine della L.N.D., delle Società Sportive, dei Tesserati, degli Ufficiali di Gara, dei Dirigenti Federali e del calcio in generale:

- È espressamente vietata ogni altra modalità di trasmissione diversa da quella sopra indicata, in modo particolare il ricorso a piattaforme esterne a quelle dei canali social ufficiali delle singole Società;
- Le trasmissioni non potranno essere, in alcun modo, difformi da quelle oggetto della presente Circolare;
- Non sono consentite, a nessun titolo, interconnessioni con operatori della comunicazione;
- È fatto divieto alle Società di trasmettere le dirette delle gare che sono oggetto di accordi già sottoscritti dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti e Comitati con Emittenti Regionali o che, comunque, potranno essere sottoscritti, anche dalla L.N.D. e, nel corso della corrente Stagione Sportiva 2026/2027, per la cessione di diritti televisivi, radiofonici, nonché di diritti internet, concernenti gli incontri ufficiali disputati dalle Società dilettantistiche per le attività ufficiali di competenza 2026/2027.
- È fatto divieto alle Società di trasmettere le dirette delle gare di finale di tutte le competizioni e manifestazioni direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, ivi comprese le attività e raduni delle Rappresentative Nazionali L.N.D.
- Il mancato rispetto da parte delle Società delle condizioni di trasmissione in diretta e/o di ripresa per finalità tecnico-sportive sopra richiamate, comporterà la segnalazione delle Società stesse alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

È raccomandato alle Società che intendano riprodurre le gare interne relative alle fasi nazionali delle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti - quali la Coppa Italia Dilettanti, la fase nazionale del Campionato Juniores Regionale e gli spareggi-promozione tra le Seconde Classificate dei Campionati di Eccellenza maschile – di dare comunicazione all'indirizzo media@lnd.it circa la realizzazione delle dirette degli incontri **entro tre giorni** dallo svolgimento degli stessi, così da consentirne la promozione attraverso i canali ufficiali della Lega Nazionale Dilettanti.

Per quanto non previsto dalla Circolare in oggetto, valgono le disposizioni generali di cui alle Circolari L.N.D. n. 6 e n. 7 del 1° Luglio 2026.

Le disposizioni di cui alla presente Circolare, salvo revoca, avranno durata fino al termine della Stagione Sportiva 2026/2027.

Si invitano la Divisione Calcio a Cinque, i Dipartimenti e i Comitati, direttamente interessati, a darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate, mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



Roma, 2 luglio 2026

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 9

Oggetto: D. L. n. 108, del 26 giugno 2026, recante disposizioni in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 22-2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 22 – 2026

Oggetto: D. L. n. 108, del 26 giugno 2026, recante disposizioni in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità

Nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2026, è stato pubblicato il Decreto Legge in oggetto che reca disposizioni in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità.

L'art. 1 reca disposizioni urgenti per garantire le opere necessarie al Campionato europeo di calcio UEFA EURO 2032.

Con l'art. 2 sono emanate disposizioni urgenti per lo svolgimento della 20.a edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. E' autorizzata, tra l'altro, l'ulteriore spesa di 15 milioni di euro per il 2026.

L'art. 3 reca disposizioni urgenti connesse alla 38.a edizione della "America's Cup – Napoli 2027".

Il successivo art. 4 prevede misure per le assunzioni connesse alla predetta edizione della "America's Cup", tra le quali, fra l'altro, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i rapporti di lavoro instaurati per le esigenze dell'organizzazione, della preparazione, dello svolgimento e della definizione delle attività conclusive dell'evento. La disposizione esonerativa cessa con il 31 dicembre 2027.

L'art. 5 reca modifiche al D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, in relazione alla Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche.

Il successivo art. 6 prevede disposizioni urgenti di modifica al D. Lgs. 9 gennaio 2008, n. 9. In particolare, sono apportate le seguenti modifiche all'art. 22 del Decreto.

Al comma 1 del citato art. 22, le parole "per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili" sono soppresse e al comma 2, secondo periodo, le parole "alla Federazione Italiana Gioco Calcio" sono sostituite dalle seguenti parole "al soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie A femminile".

A seguito delle modifiche apportate dal Decreto Legge in oggetto, i commi 1 e 2 del D. Lgs. 9 gennaio 2008, n. 9, recante disposizioni sulla "Mutualità generale", sono oggi così formulati:

Comma 1: "L'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di Serie A, destina una quota del 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti dai contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti di cui all'art. 3, comma 1 (*diritti audiovisivi*), esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l'utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi". *E' stata, quindi, soppressa l'ultima frase che seguiva le parole 'impianti sportivi' "e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione Italiana Gioco Calcio".*

Il comma 2 è così attualmente formulato: "La quota di cui al comma 1 è destinata alla Federazione Italiana Gioco Calcio che determina i criteri e le modalità di erogazione secondo le finalità di cui al comma 1, previa rendicontazione certificata da parte dei destinatari. Tali fondi sono

destinati nella misura del 6 per cento alla Lega di Serie B, nella misura del 2 per cento alla Lega Pro, nella misura dell'1 per cento alla Lega Nazionale Dilettanti, nella misura dell'1 per cento al soggetto che organizza il campionato di serie A femminile". *Quest'ultima frase ha sostituito la frase "nella misura dell'1 per cento alla Federazione Italiana Gioco Calcio".*

L'art. 7 del D. L. in oggetto reca disposizioni urgenti per il sostegno della pratica sportiva.

E' rifinanziato il "Fondo Dote per la Famiglia", a suo tempo istituito al fine di sostenere la genitorialità e le attività sportive e ricreative in periodi extra scolastici, per la concessione alle ASD e SSD iscritte nel RNASD e ali agli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, di un contributo per le prestazioni erogate dai predetti soggetti in favore dei minori le cui famiglie hanno l'indicatore ISEE pari o inferiore a 15 mila euro.

L'art. 9 reca disposizioni urgenti in materia di borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari. E' incrementato il Fondo destinato all'erogazione di borse di studio agli studenti per alti meriti sportivi, anche per la copertura delle spese per il soggiorno degli studenti fuori sede.

L'art. 10 reca disposizioni urgenti per l'organizzazione e per la gestione di eventi eccezionali per i quali è richiesto l'intervento della Protezione Civile, quali la celebrazione dell'Anno Giubilare di San Francesco d'Assisi e per la visita del Papa all'Isola di Lampedusa il 4 luglio 2026.

Infine, con l'art. 11 è stato stabilito che il documento di identità in formato cartaceo mantiene la propria validità sino alla scadenza stabilita all'atto dell'emissione.

Il documento cartaceo non scaduto, nelle more del rilascio della carta d'identità elettronica, può così essere utilizzato e la disposizione si applica fino al 31 dicembre 2027. Nei casi di urgenza, fino a tale data, il Sindaco, nelle more del rilascio della C.I.E., può rilasciare un documento d'identità provvisorio di validità non superiore a sei mesi, non rinnovabile.



Roma, 15 luglio 2026

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 10

Oggetto: D. Lgs. n. 117 del 19 giugno 2026 – Testo Unico delle disposizioni legislative materia di imposte sui redditi –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 23-2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 23 – 2026

Oggetto: D. Lgs. n. 117 del 19 giugno 2026 – Testo Unico delle disposizioni legislative materia di imposte sui redditi –

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026 - S. O. n. 26 – il D. Lgs. n. 117 del 19 giugno 2026, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi.

Il nuovo Testo Unico, che riordina la disciplina fiscale relativa alle persone fisiche – IRPEF – e alle società di capitali ed enti commerciali e non commerciali, consta di 377 articoli (con, tra parentesi, il riferimento al corrispondente articolo del precedente Testo Unico - DPR 22 dicembre 1986, n. 917).

Con il nuovo Testo Unico, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2027, non sono introdotte nuove norme fiscali, ma sono riordinate e coordinate le disposizioni che negli ultimi quarant'anni hanno modificato, nel tempo, il precedente Testo Unico.

Il nuovo Testo Unico è suddiviso in quattro Parti. Si riportano, di seguito, soltanto i titoli degli articoli e la relativa numerazione:

PARTI I^A - Disposizioni generali in materia di imposizione sui redditi delle persone fisiche –

IRPEF e delle società - IRES

IRPEF – Disposizioni generali –	artt. da 1 a 26
Redditi fondiari	artt. da 27 a 45
Redditi di capitale	artt. da 46 a 50
Redditi di lavoro dipendente	artt. da 51 a 54
Redditi di lavoro autonomo	artt. da 55 a 63
Redditi di impresa	artt. da 64 a 75
Redditi diversi	artt. da 76 a 80
IRES – Disposizioni generali	artt. da 81 a 89
Società/enti commerciali –	
Determinazione della base imponibile	artt. da 90 a 123
Opzioni per la trasparenza	artt. da 124 a 125
Consolidato nazionale	artt. da 126 a 136
Consolidato mondiale	artt. da 137 a 148
Enti non commerciali residenti	artt. da 149 a 150
Enti non commerciali non residenti	art. 159
Disposizioni comuni	artt. da 160 a 200

PARTI II^A - Disposizioni che disciplinano regimi agevolativi e settori particolari (forfetari)

Settore agricolo	artt. 201 e 202
Imposizione sostitutiva locazioni di immobili abitativi	artt. da 203 a 206
Regime fiscale delle locazioni brevi	artt. 207 e 208

Esenzione per i redditi di taluni rapporti di collaborazione	art. 215
Disposizioni sulla tassazione del trattamento di fine rapporto	art. 216
Esenzione per borse di studio	art. 222
Regime forfetario	artt. da 232 a 243

PARTe III^A - *Disciplina relativa alla imposizione minima global-
Global minimum tax – Pillar two*

PARTe IV^A - *Disposizioni transitorie e finali*